



A.O. MELLINO MELLINI
CHIARI ISEO ORZINUOVI ROVATO PALAZZOLO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE AREE:

- **AREA DIRIGENZIALE IV (medica)**
- **AREA DIRIGENZIALE III (sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa)**

INDICE

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Tipologie di incarichi Dirigenziali previsti dai CC.CC.NN.LL
- Articolo 3 Tipologie di incarichi presenti presso l' A.O. "M.Mellini".
- Articolo 4 Definizione di Incarico di Direzione di Struttura Complessa e di Direzione di Dipartimento
- Articolo 5 Modalità di conferimento degli Incarichi di Direzione di Dipartimento per entrambe le Aree di contrattazione
- Articolo 6 Modalità di conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa - Area medica e sanitaria non medica
- Articolo 7 Modalità di conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa - Area professionale, tecnica, amministrativa e della dirigenza delle professioni sanitarie
- Articolo 8 Definizione e modalità di conferimento degli Incarichi di Direzione di Struttura Semplice di entrambe le Aree di contrattazione
- Articolo 9 Definizione e modalità di conferimento degli Incarichi professionali di entrambe le Aree di contrattazione
- Articolo 10 Definizione e modalità di conferimento degli Incarichi professionali di base
- Articolo 11 Contratto individuale
- Articolo 12 Durata degli incarichi
- Articolo 13 Sostituzione del Dirigente
- Articolo 14 Verifica e valutazione
- Articolo 15 Effetti della valutazione
- Articolo 16 Cause di conclusione degli incarichi di Direttore di Dipartimento
- Articolo 17 Modifica degli incarichi attribuiti
- Articolo 18 Disposizioni particolari
- Articolo 19 Norme transitorie
- Articolo 20 Disposizioni in merito alla verifica delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi
- Articolo 21 Norme finali

Articolo 1 PREMESSA

1. L'Azienda Ospedaliera "Mellino Mellini" di Chiari, con l'emanazione del presente Regolamento e di altri atti che seguiranno e che ad esso saranno collegati, dichiara la propria volontà, nel rispetto delle risorse economiche disponibili nei competenti Fondi Aziendali e delle norme contrattuali in materia, di conferire un incarico individuale a tutte le figure dirigenziali, sin dall'inizio della loro presenza in Azienda.
2. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell' art. 28, comma 8 - Area IV - e art. 28, comma 9 - Area III - del CCNL 08.06.2000 definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali, sulla base di quanto previsto dagli artt. 27, 28 e 29 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000, con le integrazioni di cui all'art. 24 del CCNL 3.11.2005 e all'art. 6 del CCNL 17.10.2008 di entrambe le aree contrattuali.

Articolo 2 TIPOLOGIE INCARICHI DIRIGENZIALI PREVISTE DAI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 27 dei Contratti Nazionali 8.6.2000 Area IV e Area III, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti di entrambe le Aree sono le seguenti:
 - a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l'incarico di direttore di dipartimento di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) incarico di direzione di struttura semplice: in tale tipologia sono da ricomprendersi anche gli incarichi di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale;
 - c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo conferibili ai dirigenti con più di 5 anni di servizio;
 - d) incarichi di natura professionale, conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

Articolo 3 TIPOLOGIE DI INCARICHI PRESENTI PRESSO L'A.O. "M. MELLINI"

1. L'Azienda Ospedaliera identifica, al proprio interno, le sotto indicate tipologie d'incarichi riconducibili alle tipologie di cui all' art. 27 del CCNL 8.6.2000 - Aree contrattuali III e IV:

Tipologie di incarichi dirigenziale presso l'Azienda Ospedaliera M. Mellini	sigla	riferimento art.27 CCNL 8.6.2000
incarico di Direzione di Dipartimento	DPT	<i>art. 27 lett. a)</i>
incarico di Direzione di Struttura complessa	SC	<i>art. 27 lett. a)</i>
incarico di Responsabile di Struttura semplice a valenza dipartimentale	SSD	<i>art. 27 lett. b)</i>
incarico di Responsabile di Struttura semplice	SS	<i>art. 27 lett. b)</i>
incarico di alta professionalità conferibile ai dirigenti con più di 5 anni di servizio continuativo	AP	<i>art. 27 lett. c)</i>

incarico professionale di media complessità, conferibile ai dirigenti con più di 5 anni di servizio continuativo	MP	<i>art. 27 lett. c)</i>
incarico professionale di bassa complessità, conferibile ai dirigenti con più di 5 anni di servizio continuativo	BP	<i>art. 27 lett. c)</i>
incarico professionale di base, conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni di attività	IB	<i>art. 27 lett. d)</i>

- Le tipologie d'incarichi indicate al punto precedente, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni dirigenziali prevista a livello aziendale.

Articolo 4

DEFINIZIONE DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA E DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO

- Per incarichi di struttura complessa si intendono gli incarichi di direzione delle strutture individuate come tali nel Piano di Organizzazione Aziendale e caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane tecniche e/o finanziarie.
- Per incarichi di direzione di dipartimento si intendono gli incarichi di direzione delle strutture individuate come tali nel Piano di Organizzazione Aziendale, caratterizzate dall'essere articolate al loro interno in Strutture Complesse e Strutture Semplici a valenza dipartimentale.
- Gli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2 comportano l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- Gli incarichi di direzione di struttura complessa e di direzione di dipartimento sono conferiti nel limite numerico stabilito dal P.O.A. e con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 5

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI DIPARTIMENTO PER ENTRAMBE LE AREE DI CONTRATTAZIONE

- Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, di natura fiduciaria, sono conferiti con riferimento all'art. 17-bis del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., e con le seguenti modalità.
- Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento che, a seguito di avviso informativo interno, abbiano manifestato il loro interesse all'incarico presentando, entro i termini previsti nell'avviso, domanda corredata da idoneo curriculum e relazione delle attività formative e professionali svolte.
- L'incarico viene conferito in base a valutazione comparativa, tenendo conto dei requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa, sentiti il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.
- La Direzione Generale, nella scelta finale del titolare dell'incarico, può avvalersi delle risultanze delle valutazioni aziendali maturate in capo al futuro Responsabile svolte con

modalità innovative e funzionali allo scopo, già presenti in Azienda.

5. Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.

Articolo 6

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA MEDICA E SANITARIA NON MEDICA

1. Gli incarichi di struttura complessa di Area medica e sanitaria non medica sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, come integrato dal D. Lgs 502/92, da ultimo modificato con Legge 189/2012, nel limite numerico stabilito dal Piano di Organizzazione Aziendale.
2. Nel conferimento dei predetti incarichi dovranno essere osservati anche i criteri e le procedure previste dal Decreto Giunta Regionale della Lombardia n. X/553 del 2.8.2013.

Articolo 7

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA - AREA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. Gli incarichi interni di struttura complessa sono conferibili:
 - a) ai dirigenti in possesso di un'esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni 5 maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato senza soluzione di continuità (art. 29, comma 4, I alinea del CCNL 08.06.2000, come modificato dall'art. 10, comma 3, del CCNL 17.10.2008) e che abbiano superato positivamente le verifiche previste dalle vigenti disposizioni contrattuali e dal Regolamento aziendale sulla valutazione;
 - b) in carenza di dirigenti in possesso dei requisiti indicati alla lettera a) i medesimi incarichi possono essere conferiti ai dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni 3 che abbiano superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio Tecnico e che abbiano conseguito idoneo attestato di formazione manageriale validato dall' Azienda nei termini previsti dall'art. 24 - comma 10 - del CCNL 3.11.2005, confermato dall'art. 10 - comma 4 - del CCNL 17.10.2008.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, in base a valutazione comparativa, su proposta del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, fra i dirigenti in possesso dei requisiti previsti che, a seguito di avviso informativo interno pubblicato all'albo pretorio e sul sito web aziendale, hanno manifestato il loro interesse all'incarico presentando, entro i termini previsti nell'avviso, domanda corredata da idoneo curriculum e relazione delle attività formative e professionali svolte.
3. Nel conferimento dell'incarico si deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 28 - comma 7 - del CCNL 08.06.2000.
4. Esperita con esito negativo la procedura di cui al comma 2, gli incarichi di struttura complessa possono, altresì, essere conferiti mediante procedure di mobilità esterna, a dirigenti dell'Area professionale, tecnica, amministrativa e delle professioni sanitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a).

Articolo 8
DEFINIZIONE E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI
DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE
DI ENTRAMBE LE AREE DI CONTRATTAZIONE

1. Per incarichi di struttura semplice si intendono gli incarichi di responsabilità delle strutture individuate come tali nel Piano di Organizzazione Aziendale, che si caratterizzano per la gestione di risorse umane, tecniche e/o finanziarie.
2. Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice sono conferiti nel limite numerico stabilito dal Piano di Organizzazione Aziendale e con le modalità di cui al presente articolo.
3. Gli incarichi di struttura semplice di tutte le aree dirigenziali sono conferiti ai dirigenti con almeno 5 anni di attività e con valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e del Regolamento aziendale in materia. Nel computo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, ciò ai sensi dell' art. 15 - comma 1 - del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 - comma 6 - del CCNL integrativo 06.05.2010 (area IV) e dell'art. 10 - comma 1 - del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 - comma 5 - del CCNL integrativo 6.05.2010 (area III). Resta confermato quanto previsto rispettivamente dall'art. 12 - comma 3 - del CCNL 08.06.2000, 2° biennio economico (area IV) e dall'art. 11 - comma 4 - del CCNL 8.06.2000, 2° biennio economico (area III).
4. Il conferimento degli incarichi di struttura semplice avviene a seguito di avviso interno (pubblicato all'albo pretorio e sul sito web aziendale per un periodo non inferiore a 15 giorni) riservato ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 3, con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella disciplina/e oggetto dell'incarico (art. 15 – comma 7-quater D.Lgs 502/92 introdotto dalla L. 189/2012) ed assegnati:
 - a. alla S.C. di afferenza per gli incarichi di S.S. interni a S.C. a loro volta afferenti ad un Dipartimento;
 - b. ad una delle Strutture afferenti al Dipartimento di cui trattasi per gli incarichi di S.S.D.;
 - c. a una qualsiasi struttura aziendale per gli altri incarichi di S.S. (staff).
5. L'avviso deve specificare:
 - a. descrizione analitica dell'incarico da conferire;
 - b. per i Dirigenti medici i requisiti richiesti ai sensi dei punti 3 e 4 del presente articolo;
 - c. per i Dirigenti SPTA i requisiti richiesti ai sensi del punto 3 del presente articolo, nonché la professionalità richiesta;
 - d. il termine per la presentazione delle domande;
 - e. l'invito a presentare idoneo curriculum professionale e relazione delle attività formative e professionali svolte.
6. Scaduto il termine previsto, la S.C. Area Gestione Risorse Umane verifica che gli aspiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e trasmette, quindi, le domande dei candidati risultati in possesso dei suddetti requisiti al dirigente sovraordinato individuato secondo lo schema seguente

Struttura da attribuire	Dirigente sovraordinato
SSD	Direttore del Dipartimento di afferenza
SS interna di SC afferente ad un Dipartimento	Direttore SC di afferenza
Altre SS	Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo d'intesa

Il dirigente sovraordinato (come sopra individuato), effettuata una formale valutazione

comparativa delle domande pervenute nei termini, individua una rosa di idonei e formula una proposta scritta e motivata in merito al nominativo del dirigente cui conferire l'incarico. L'incarico viene conferito dal Direttore Generale, acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario e Amministrativo, tenendo conto della proposta scritta e motivata del dirigente proponente.

7. Nella formulazione della proposta da parte del dirigente sovraordinato e nel conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 28 - comma 6 - del CCNL 08.06.2000 - Area IV e dall'art. 28, comma 7 del CCNL 08.06.2000 - Area III.
8. Il Direttore Generale, nella scelta finale del titolare dell'incarico, può avvalersi delle risultanze delle valutazioni aziendali maturate in capo al futuro Responsabile svolte con modalità innovative e funzionali allo scopo, già presenti in Azienda.
9. L'Azienda può sospendere o revocare la procedura di conferimento degli incarichi di struttura semplice dandone idonea motivazione.

Articolo 9

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI ENTRAMBE LE AREE DI CONTRATTAZIONE

1. Per incarichi professionali, si intendono:
gli incarichi di alta professionalità: caratterizzati da elevate competenze tecnico professionali, a cui è affidata la produzione di prestazioni quali-quantitative complesse;
gli incarichi di media complessità: caratterizzati, complessivamente, da buone competenze specialistiche e professionali nella disciplina di appartenenza;
gli incarichi di bassa complessità: caratterizzati da normali competenze specialistiche e professionali nella disciplina di appartenenza.
2. L'individuazione degli incarichi professionali di cui al comma 1 viene effettuata a livello aziendale dal Direttore Generale su proposta del Direttore di SC o di SSD, sentito preventivamente il parere del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, e del Direttore del Dipartimento interessato, o dagli stessi Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, per gli incarichi di staff, tenuto conto dell'equilibrio e della compatibilità, anche sotto il profilo economico, dell'organizzazione proposta con il contesto aziendale di riferimento.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, ogni anno, a far data dall'acquisizione del diritto, ai dirigenti con almeno 5 anni di attività e con valutazione positiva effettuata dal Collegio Tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e del Regolamento aziendale in materia.

Nel computo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti, anche presso altra Azienda, con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità ai sensi dell' art. 15 comma 1 del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 comma 6 del CCNL integrativo 6.5.2010 (area IV) e dell' art. 10 comma 1 del CCNL 17.10.2008 come integrato dall'art. 16 comma 5 del CCNL integrativo 6.5.2010 (area III).

Resta confermato quanto previsto rispettivamente dall'art. 12, comma 3 del CCNL 8.6.2000 – 2° biennio economico - (area IV) e dall'art. 2, comma 4 del CCNL 8.6.2000 - 2° biennio economico - (area III).

4. Il conferimento degli incarichi professionali, individuati con le modalità indicate al comma 2, avviene su proposta scritta e motivata del Responsabile della Struttura di afferenza per la bassa complessità (C3), mentre per la complessità media ed alta (C1 e C2) avviene a seguito di avviso interno (pubblicato all'albo pretorio e sul sito web aziendale per un periodo non

inferiore a 15 giorni) riservato ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti al precedente comma 3, inquadrati nella disciplina/professionalità richiesta dal bando, ed assegnati:

- a. alla S.C. di afferenza per gli incarichi professionali interni a S.C.;
- b. alla S.S.D. di afferenza per gli incarichi professionali interni a S.S.D.

5. L'avviso deve specificare:

- a. descrizione analitica dell'incarico da conferire;
- b. per i Dirigenti medici i requisiti richiesti ai sensi dei punti 3 e 4 del presente articolo;
- c. per i Dirigenti SPTA i requisiti richiesti ai sensi del punto 3 del presente articolo, nonché la professionalità richiesta;
- d. il termine per la presentazione delle domande;
- e. l'invito a presentare idoneo curriculum professionale e relazione delle attività formative e professionali svolte.

6. Scaduto il termine previsto, la S.C. Area Gestione Risorse Umane verifica che gli aspiranti all'incarico siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando e trasmette, quindi, le domande dei candidati risultati in possesso degli stessi al dirigente sovraordinato (proponente l'incarico: Direttore di S.C. o di S.S.V.D., Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo).

Il dirigente sovraordinato (come sopra individuato), effettuata una formale valutazione comparativa delle domande pervenute nei termini, individua una rosa di idonei e formula una proposta scritta e motivata in merito al nominativo del dirigente cui conferire l'incarico.

L'incarico viene conferito dal Direttore Generale, acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario e Amministrativo, tenendo conto della proposta scritta e motivata del dirigente sovraordinato. Gli incarichi in staff sono conferito dal Direttore Generale tenuto conto della proposta scritta e motivata del Direttore di afferenza ed acquisito il parere obbligatorio del Direttore non di afferenza.

7. Nella formulazione della proposta di conferimento d'incarico da parte del dirigente proponente e nel conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 28, comma 6 del CCNL 08.06.2000 - area IV e dall'art. 28, comma 7 del CCNL 08.06.2000 - area III.

8. La Direzione Generale, nella scelta finale del titolare dell'incarico, può eventualmente avvalersi anche delle risultanze delle valutazioni aziendali maturate in capo al futuro Responsabile anche svolte con modalità innovative e funzionali allo scopo.

L'incarico di bassa complessità (C3) viene conferito dal Direttore Generale sulla base della richiesta scritta e motivata del dirigente Responsabile della Struttura di afferenza, acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario e Amministrativo. Gli incarichi in staff sono conferito dal Direttore Generale sulla base della proposta scritta e motivata del Direttore di afferenza ed acquisito il parere obbligatorio del Direttore non di afferenza.

Anche per tale tipologia d'incarichi vale quanto precisato al precedente punto 7.

9. L'Azienda può sospendere o revocare la procedura di conferimento degli incarichi professionali dandone idonea motivazione.

Articolo 10

DEFINIZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI BASE

1. Per incarichi "di base" si intendono gli incarichi di natura professionale ex art. 27 lett. d) del CCNL 08.06.2000, conferiti ai dirigenti con meno di 5 anni di attività, solo dopo il superamento del periodo di prova.

Detti incarichi sono caratterizzati da precisi ambiti di autonomia, da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità

nella gestione delle attività.

2. Gli incarichi professionali di base sono conferiti, ogni anno, dal Direttore Generale, acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, nonché del relativo Direttore di Dipartimento, su proposta scritta e motivata del responsabile della struttura interessata come individuato nello schema seguente:

Incarico da attribuire	Dirigente proponente
Incarico di Base afferente a SC	Direttore SC di afferenza
Incarico di Base afferente a SSD	Responsabile SSD di afferenza
Incarico di Base afferente a SS	Direttore SC di afferenza sentito il Responsabile SS
Incarico di Base in Staff	Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo secondo afferenza

Articolo 11 CONTRATTO INDIVIDUALE

1. Il conferimento di ogni incarico dirigenziale comporta la stipula di un contratto individuale aggiuntivo rispetto al contratto individuale stipulato all'atto dell'assunzione (salvo il caso che l'incarico di cui trattasi venga conferito all'atto dell'immissione in servizio) nel quale sono definiti tutti gli aspetti connessi all'incarico medesimo.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di cui al comma 1 gli obiettivi di mandato declinati dal Dirigente Proponente, individuato ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.
3. La modifica di uno degli aspetti del contratto individuale di cui al comma 1 è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso, salvo il caso di modifica dell'incarico disposto dall'Azienda ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148.

Articolo 12 DURATA DEGLI INCARICHI

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente per il collocamento a riposo d'ufficio, gli incarichi dirigenziali hanno la seguente durata:
 - a) incarichi di Direttore di Dipartimento: da 3 a 5 anni;
 - b) incarichi di direttore di struttura complessa: da 5 a 7 anni;
 - c) incarichi di responsabile struttura semplice (SSD e SS): da 3 a 5 anni;
 - d) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27, lett. c) (AP/MP/BP): da 3 a 5 anni;
 - e) incarichi di natura professionale di cui all'art. 27 lettera d): da 3 a 5 anni.

Articolo 13 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE

1. Si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 18 del CCNL 08.06.2000 dell' Area IV e dell' Area III.

Articolo 14

VERIFICA E VALUTAZIONE

1. Gli organismi preposti alla valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni.
2. Le procedure e le modalità di valutazione dei dirigenti sono quelle previste dalla normativa contrattuale vigente e dal Regolamento aziendale sulla valutazione.

Articolo 15

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE

1. L'esito negativo della valutazione effettuata dagli organismi richiamati al precedente art. 15 produce gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali (artt. 30 e 31 CC.N.N.LL. Aree III e IV stipulati il 3.11.2005) che si richiamano integralmente.
2. L'esito positivo della valutazione sugli incarichi dirigenziali costituisce condizione indispensabile per la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto o per l'affidamento di diverso incarico (art. 28 CC.N.N.LL. Aree III e IV stipulati il 3.11.2005).
3. Qualora, anche in assenza di una valutazione negativa, alla scadenza dell'incarico, l'Azienda non intenda confermare l'incarico conferito al dirigente, allo stesso viene conferito, con provvedimento motivato, un altro incarico, anche di valore economico inferiore.
Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, così come previsto dall'art. 9 - comma 32 - D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

Articolo 16

CAUSE DI CONCLUSIONE DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento possono cessare, anche prima della data di naturale scadenza, per revoca da parte del Direttore Generale, nei seguenti casi:
 - a. valutazione negativa riportata a seguito delle procedure previste dal Regolamento aziendale sulla valutazione,
 - b. nel caso in cui si verificano fatti o comportamenti tali da far venir meno il rapporto fiduciario,
 - c. a seguito di intervenute modifiche nell'organizzazione aziendale tali da incidere sulle aggregazioni e/o sul funzionamento del Dipartimento,
 - d. per dimissioni,
 - e. in caso di impedimento allo svolgimento dell'incarico protratto per almeno sei mesi,
2. In caso di variazione dei vertici Aziendali, i Direttori di Dipartimento restano in carica fino alla nomina del nuovo Direttore, ai sensi della DGR VII/14049 dell'8.8.2013 "Linee guida regionali per l'adozione del Piano di Organizzazione".

Articolo 17

MODIFICA DEGLI INCARICHI ATTRIBUITI

Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative l'Azienda Ospedaliera "M. Mellini" può disporre, nei confronti del personale

dirigente, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dal contratto individuale.

In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, così come previsto dall'art. 1, comma 18 del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148.

Articolo 18

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento dell'incarico di direzione di Dipartimento e struttura complessa o semplice (art. 2 septies legge n. 138/2004).
2. Non è consentito l'accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complessa, ciò ai sensi dell' art. 20, comma 1, lett. f) punto 18-bis della legge 488/1999.
3. Non è consentito l'affidamento di un incarico di struttura complessa ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture complesse ai dirigenti che fruiscono del regime di lavoro ad impegno ridotto.
4. Il valore dell' incarico attribuito al dirigente ad impegno ridotto è ridotto in misura proporzionale alla prestazione lavorativa limitatamente alla voce di posizione variabile eventualmente riconosciuta allo stesso. Al medesimo dirigente viene garantita la posizione minima contrattuale spettante.

Articolo 19

NORME TRANSITORIE

1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento attualmente in essere, stante le modifiche organizzative previste dal nuovo Piano di Organizzazione Aziendale approvato con DGR n. IX/4642 del 28.12.2012 che incidono sulle aggregazioni e/o sul funzionamento dei Dipartimenti aziendali, cessano dalla data di conferimento dei nuovi incarichi. Con la medesima decorrenza cessa di essere corrisposto il trattamento economico in essere.
2. Per quanto riguarda i restanti incarichi dirigenziali gestionali attualmente vigenti, ove le strutture a cui si riferiscono risultino confermate nel nuovo Piano di Organizzazione Aziendale, anche con eventuale ridenominazione, l' AO "M. Mellini" procede alla loro conferma, fino alla naturale scadenza, in capo ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente mediante integrazione, ove necessario, del contratto individuale di cui all'art. 12 del presente regolamento.
3. Per quanto riguarda gli incarichi professionali attualmente vigenti, ove le strutture a cui afferiscono risultino confermate nel nuovo Piano di Organizzazione Aziendale, anche con eventuale ridenominazione, l'AO "M. Mellini" procede alla loro conferma, fino alla naturale scadenza, in capo ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente mediante integrazione, ove necessario, del contratto individuale di cui all'art. 12 del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali gestionali attualmente vigenti, ove le strutture a cui si riferiscono non risultino confermate od abbiano subito modificazioni nel nuovo Piano di

Organizzazione Aziendale, l'AO "M. Mellini" disporrà il passaggio ad altro incarico del dirigente interessato prima della scadenza dell'incarico ricoperto prevista dal contratto già stipulato con lo stesso. In tal caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento.

5. Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali professionali attualmente vigenti, ove le strutture di afferenza non risultino confermate od abbiano subito modificazioni nel nuovo Piano di Organizzazione Aziendale, l' AO "M. Mellini" verificherà l'opportunità di disporre il passaggio ad altro incarico del dirigente interessato prima della scadenza dell'incarico ricoperto prevista dal contratto già stipulato con lo stesso.

In tal caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento.

Articolo 20

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DELLE SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

L'Azienda in osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 39 del 8.4.2013 e dal D.Lgs 33 del 14.3.2013, nonché delle disposizioni interne in materia, prima del formale conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento e ricadenti nella previsione normativa/regolamentare interna, provvederà ad accertare l'insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità.

Allo scopo si provvederà ad inserire nei bandi per il conferimento degli incarichi esplicito riferimento alle norme in oggetto ed agli effetti delle stesse, nonché a richiedere, a pena di esclusione dalla selezione, ove prevista, la presentazione, su modulo fornito dall'Amministrazione stessa, di apposita autocertificazione in ordine:

- a) all'insussistenza di situazioni di inconferibilità
- b) all'insussistenza di situazioni di incompatibilità e, ove esistenti, espressione dell'impegno a rimuoverle entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

Concluse le operazioni selettive si provvederà, relativamente all'avente titolo al conferimento dell'incarico, alla verifica della veridicità delle autocertificazioni rilasciate. La verifica di dichiarazioni mendaci produrrà gli effetti previsti dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Articolo 21

NORME FINALI

1. Gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e al di fuori delle disposizioni e procedure previste dallo stesso, ovvero in contrasto con le disposizioni contrattuali e la normativa in materia vigente, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti non potrà essere riconosciuto alcun effetto, giuridico od economico, all'espletamento di fatto di incarichi dirigenziali non formalmente conferiti con le procedure sopra regolamentate.
2. Sono fatte salve eventuali diverse modalità di conferimento degli incarichi previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, per quanto riguarda la revoca degli incarichi, alle disposizioni previste dai CCNL stipulati in data 6.5.2010 per le Aree Dirigenziali III e IV in materia di sanzioni disciplinari.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del relativo provvedimento deliberativo.